

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti 157

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio (*Svolgimento e conclusione*) 158

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 158

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi (*Esame e rinvio*) 158

ALLEGATO (*Relazione dell'On. Tamara Blažina*) 163

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 159

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 161

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 giugno 2016.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

L'ing. Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti i deputati Manuela GHIZZONI (PD) e Umberto D'OTTAVIO (PD).

L'ing. Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione civile*, nel replicare, annuncia che presenterà una relazione scritta per rispondere alle domande sollevate nel corso degli interventi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia l'ing. Curcio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Trifone Altieri.

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, rinvia alla relazione che deposita (*vedi allegato*), dichiarando di volersi limitare solo a poche considerazioni sulle tre proposte di legge. Afferma che queste sono molto simili tra loro e, per molti aspetti, addirittura identiche. Ricorda che la legge n. 6 del 1989 è una legge-quadro che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina e che la stessa ha già subito alcune modifiche, alcune delle quali scaturite a seguito della sentenza della Corte costituzionale 372 del 1989 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge n. 6 del 1989, per indebita compressione del ruolo riservato alle regioni. Evidenza, inoltre, che fine della legge è stato l'adeguamento della normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di *sport* legati alla montagna e alla loro sempre maggiore diffusione. Le tre proposte di modifica individuano nuove figure professionali (quale quella di maestro di arrampicata e di guida *canyoning*) e apportano modifiche alla disciplina di quelle già previste e regolamentate. Inoltre, dispongono che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possano prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche. Evidenza, quindi, che alcune

disposizioni prevedono l'applicazione alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida *canyoning*, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica di una serie di previsioni attualmente già vigenti per le guide alpine. Le proposte recano anche disposizioni per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al Presidente della regione. Ritiene importante che nell'esame ci si soffermi su due aspetti fondamentali. Il primo di questi concerne la necessità di tener conto, nel delineare le competenze delle figure professionali, delle specifiche esperienze delle diverse Regioni in materia. Il secondo aspetto riguarda l'opportunità di prevedere il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo. Infatti, per le guide alpine – come anche per i maestri di sci – è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio dell'attività in un altro Paese.

Per le conseguenze che la nuova legge potrebbe avere sull'ambiente montano, ma anche rispetto alle attività previste per le nuove figure professionali, tra le quali ad esempio la manutenzione delle falesie, sarà, a tempo debito, opportuno acquisire il parere anche della Commissione ambiente che risulta, al momento, tra le commissioni assegnatarie in sede consultiva. Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al *dossier* predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono segnalate anche alcune necessità di riformulazione del testo, auspica l'avvio di un'ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un esame delle leggi regionali in materia.

Generoso MELILLA (SI-SEL) ricorda che la sua proposta nasce da una sollecitazione del Collegio nazionale delle Guide Alpine che aveva già sensibilizzato diverse forze politiche sulla necessità di modificare la legge n. 6 del 1989, in quanto superata e non più in grado di rispondere alle nuove esigenze che stanno emergendo nel settore. Tra queste segnala l'attività del

torrentismo, svolto soprattutto all'interno dei parchi nazionali, ma con scarso riguardo alla sicurezza dei fruitori. È certo che su questa materia possa facilmente verificarsi una convergenza a livello parlamentare delle diverse forze politiche. Reputa necessario lo svolgimento di audizioni e raccomanda di includervi il Collegio nazionale delle guide alpine. Spera che sul provvedimento possa registrarsi una vasta concordia e sottolinea la necessità di procedere al relativo esame con urgenza, anche perché le disposizioni andrebbero certamente a beneficio dei giovani che oggi si affacciano a queste professioni.

Andrea VALLASCAS (M5S), nel condividere la necessità di modificare la legge n. 6 del 1989, esprime la propria convinzione sull'ampio favore che le nuove norme incontreranno nel delineare le nuove figure professionali, per le quali occorre prevedere una formazione idonea a dotarle delle necessarie cognizioni. Si allinea sulla posizione dei colleghi in merito all'auspicio che l'approvazione avvenga in tempi brevi.

Enrico BORGHI (PD) condivide quanto sostenuto dai colleghi Blažina, Melilla e Vallascas e manifesta la propria disponibilità alla predisposizione di un testo unico. Si dichiara d'accordo in merito alla necessità di un esame rapido.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo

tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, reca l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti però riguardanti la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie Organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese. Sottolinea, come riportato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge, la rilevanza di tali organizzazioni per l'Italia, non solo in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e della formazione di personale internazionale ad alto livello. Specifica che il disegno di legge consta di quattro articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (pari a 3.045.000 euro annui, a decorrere dal 2016) e all'entrata in vigore del testo. Dei quattro Accordi di cui viene autorizzata la ratifica, la Commissione cultura è chiamata in causa per quello tra Italia e *Bioversity International* e quello tra Italia e Agenzia spaziale europea, in quanto

investono il settore della ricerca. Più in particolare, vi sono disposizioni volte a tutelare i contenuti culturali, i prodotti e i servizi scolastici offerti alle famiglie del relativo personale.

Ricorda che *Bioversity International*, la cui denominazione legale è quella di Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), è un'organizzazione indipendente con sede centrale a Maccarese (Roma) e comprende 15 centri di ricerca operanti in diversi paesi del mondo. La ratifica dell'Accordo istitutivo di tale organizzazione è avvenuta con l'approvazione della legge 15 gennaio 1994, n. 66. Al centro dell'attività condotta dall'Istituto si pone la tutela della biodiversità in agricoltura con la finalità di promuovere la sicurezza alimentare allo scopo di incrementare i livelli di salute e nutrizione delle popolazioni. Il nuovo Accordo di sede tra Italia e *Bioversity International* si compone di un preambolo e 19 articoli, tra i quali vanno sottolineati quelli finalizzati a sancire che l'Istituto gode di specifici privilegi ed immunità anche in termini di inviolabilità di sede e di immunità giurisdizionale. Segnala, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo VII che prevede la completa libertà delle comunicazioni dirette a *Bioversity International* o da questa indirizzate, nonché l'esenzione da censure, intercettazioni o ingerenze che si estende anche alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, ai filmati e ai documenti sonori.

Con riferimento all'Accordo tra Italia e Agenzia spaziale europea (ESA) del 12 luglio 2012 con Scambio di Note dell'aprile 2015, relativo alle strutture dell'ESA in Italia, ricorda che l'Agenzia spaziale europea (ESA) è presente sul territorio italiano in virtù del precedente Accordo del 1993 che ha fissato a Frascati (Roma) la sede delle strutture italiane dell'Agenzia. L'Accordo attualmente all'esame per essere ratificato recepisce anche il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN). Esso si compone di un preambolo, 28 articoli e 2 Allegati ed è accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015 ed

è fondamentalmente finalizzato a definire i termini delle concessioni dei terreni e delle strutture per l'espansione e il funzionamento della sua sede in Italia nonché a disciplinare le prerogative dei luoghi e del personale. La prima parte dell'Accordo (articoli 1-2) contiene disposizioni generali. La seconda parte (articoli 3-13) è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia. In particolare, per quanto concerne la specifica competenza della Commissione, segnala le disposizioni dell'articolo 7 – in materia di riconoscimento da parte dell'Italia della necessità di determinati servizi e supporti per un appropriato funzionamento della Sede, tra cui l'assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN – e l'articolo 10 recante disposizioni relative all'inviolabilità della corrispondenza e degli archivi dell'Agenzia, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici. La terza parte dell'Accordo (articoli 14-20) è rivolta alla tutela dei membri del personale che esercita la propria attività in Italia. La quarta parte dell'Accordo (articolo 21) prevede l'istituzione di un Comitato Consultivo Congiunto composto dai rappresentanti dell'Agenzia e delle autorità italiane interessate, tra i cui compiti rientra l'agevolazione dell'attuazione dell'Accordo. Infine, la parte V (articoli 22-28) reca le disposizioni finali e le norme relative all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua emendabilità. Considerato il contenuto dei due Accordi, propone l'espressione di un nulla osta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, nel ricordare che la XIII Commissione Agricoltura ha approvato il 6 aprile scorso un testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati, evidenzia che il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare la normativa vigente derivante dal susseguirsi di norme dal livello europeo a quello locale e da norme di attuazione che hanno dato origine, nel corso degli anni, ad un coacervo normativo alquanto complesso, con conseguenti rischi interpretativi. Viene pertanto proposta una disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino non meramente ricognitiva, ma innovativa anche nella struttura che, in 8 titoli, disciplina l'attività dell'intero ciclo economico, dalla produzione alla vendita dei prodotti al consumatore e le relative implicazioni normative di interesse settoriale e generale. Ricorda, quindi, che la disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino è attualmente riconducibile principalmente alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 (« Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino »), al decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61 (« Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ») ed al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (« Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 »). Tali disposizioni vengono ora ad essere abrogate.

Per quel che concerne la competenza della Commissione Cultura, segnala l'articolo 1 che dispone che la Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di

competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni. Sottolinea come il vino italiano, infatti, prodotto di una lunghissima tradizione, sia simbolo di prestigio per il nostro Paese nel mondo e che l'Italia è uno dei Paesi in cui la produzione e la degustazione di vino è un fatto culturale che coinvolge tutte le regioni. La cultura vinicola italiana è molto radicata e legata al territorio, a causa del forte legame dei vini italiani con la tradizione contadina e, negli ultimi trent'anni si è anche verificato un imponente sviluppo della ricerca di maggiore qualità e pregio, con un *appeal* internazionale prima sconosciuto. Sostiene che riconoscere il vino e gli altri prodotti derivati dalla coltivazione della vite nonché i territori viticoli come parte del patrimonio ambientale e culturale, significa dare il giusto riconoscimento al legame con le tradizioni, ai saperi e alla creatività nazionale che, nel corso dei secoli, ha caratterizzato la cultura italiana nelle sue infinite declinazioni, costituendone un significativo valore aggiunto, al pari delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del *know how* che recentemente, proprio nella Commissione cultura, hanno costituito oggetto di dibattito nel corso dell'esame del provvedimento recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti

la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Con riferimento all'articolo 86-*bis*, che interviene sulla normativa recata dalla legge n. 268 del 1999 « Disciplina delle strade del vino », afferma che esso ha l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola. In particolare, l'articolo reca disposizioni in merito alle modalità di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, nonché ai requisiti richiesti per la loro somministrazione da parte delle aziende.

Considerato che le disposizioni del provvedimento sono chiaramente finalizzate alla tutela di un prodotto italiano sintesi di antichi valori e tradizioni, di indiscusso valore in termini di ritorno economico e di richiamo turistico e che certamente offrono un quadro di riferimento normativo univoco e approfondito per gli operatori del settore, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.

RELAZIONE DELL'ON. TAMARA BLAŽINA

Le proposte di legge di cui oggi avviamo l'esame, identiche per la maggior parte delle previsioni, intendono modificare la L. 6/1989 – che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina –, al fine di adeguare la normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di sport legati alla montagna e soprattutto alla loro sempre maggiore diffusione. In particolare le proposte individuano nuove figure professionali e apportano modifiche alla disciplina di quelle già previste e regolamentate. Al riguardo segnalo sin da ora che sarà necessario aggiornare il titolo della L. 6/1989 introducendo il riferimento alle figure professionali ulteriori rispetto a quella di guida alpina.

Con riferimento alle nuove figure professionali le proposte di legge dispongono, anzitutto, la possibilità, per le regioni, di prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata che accompagnano e istruiscono persone in arrampicata su roccia, ovvero su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone alpine e delle aree innevate e glaciali, e, solo negli A.C. 3011 e 3233, limitatamente ai monotiri.

Inoltre, tra le mansioni dei maestri di arrampicata sono inserite la cura dell'attrezzatura e la manutenzione delle falesie. La sola pdl A.C. 3011 circoscrive tale possibilità a coloro che risultino in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune. È rimessa alle regioni, sentito il parere dei collegi regionali o del collegio

nazionale delle guide alpine, l'individuazione delle aree in cui è consentita l'attività del maestro di arrampicata. Inoltre, gli A.C. 3011 e 3233 prevedono che le regioni possono chiedere al collegio nazionale delle guide alpine l'istituzione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per ampliare le competenze del maestro di arrampicata, con validità solo nel territorio della regione che lo richiede.

Altra nuova figura professionale è la guida *canyoning*, che accompagna e istruisce le persone nella pratica del torrentismo su percorsi appositamente predisposti. Anche in questo caso si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione per potervi accedere.

Le attività di maestri di arrampicata e di guide *canyoning* possono essere svolte anche dalle guide alpine.

Con riferimento alle figure professionali già esistenti, le proposte di legge modificano la denominazione dell'attuale accompagnatore di media montagna in guida escursionistica di montagna, confermando la possibilità anche in questo caso per le regioni, di prevedere la relativa formazione e abilitazione e la possibilità per le guide alpine di svolgere le relative attività. Tra le novità rispetto alla legislazione vigente, una sembrerebbe riguardare il superamento della limitazione all'esercizio della professione nel territorio della regione alla quale si riferisce l'elenco speciale nel quale si è iscritti. Tale interpretazione, peraltro, parrebbe discendere anche dalla nuova disciplina recata dalle pdl in materia di elenchi speciali, che non accenna a limitazioni territoriali per l'e-

esercizio delle professioni. Potrebbe, peraltro, essere opportuno chiarire se l'intenzione sia effettivamente questa.

Ulteriore novità riguarda la possibilità di svolgere l'attività anche su terreno montano innevato, sul quale è consentito l'uso delle racchette da neve, ma non degli sci. Inoltre, nell'elencare le zone in cui l'attività non è consentita, si conferma sostanzialmente l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che per la progressione richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e sci-alpinistici, mentre si stabilisce che, purché non sia necessario l'uso di tali tecniche e materiali, la guida escursionistica di montagna può svolgere la sua attività anche nelle zone rocciose (attualmente escluse). Infine, si specifica che l'illustrazione delle caratteristiche del territorio montano percorso, già affidata all'accompagnatore di media montagna, riguarda gli aspetti culturali, ambientali, naturalistici e antropici e si aggiunge, ora, che la guida escursionistica di montagna collabora con i docenti delle scuole per iniziative e programmi di educazione ambientale.

Inoltre, le proposte di legge dispongono esplicitamente che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche. Alle guide vulcanologiche iscritte nei relativi elenchi speciali, oltre che alle guide alpine iscritte nei relativi albi, è riservata l'attività di accompagnare e istruire le persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi, anche quando prevedano percorsi in zone rocciose o innevate (resta, invece esclusa l'attività di tale figura professionale in presenza di ghiacciai e nelle zone con caratteristiche alpine). Limitatamente all'Etna, è consentito alla guida vulcanologica, per la progressione, anche l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche. La guida vulcanologica può svolgere anche l'attività di guida escursionistica di montagna.

Le proposte di legge disciplinano pure la costituzione di elenchi speciali relativi a tutte le figure professionali elencate e cioè maestro di arrampicata, guida *canyoning*,

accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, finora previsti, a livello legislativo, solo per gli accompagnatori di media montagna (ma, di fatto, esistenti anche per le guide vulcanologiche).

In particolare, l'istituzione degli elenchi speciali è affidata alle regioni dall'A.C. 3011, mentre non è affidata ad uno specifico soggetto dall'A.C. 3233 e dall'A.C. 3847, mentre la tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine, di cui gli iscritti negli stessi elenchi speciali fanno parte. I medesimi iscritti, inoltre, partecipano all'assemblea del collegio regionale, con diritto di voto (a differenza di quanto finora previsto per gli accompagnatori di media montagna), ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, sempre con diritto di voto, la composizione del direttivo del collegio regionale. A loro volta, i rappresentanti degli elenchi speciali che partecipano al direttivo del collegio regionale eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.

La previsione del diritto di voto sia nell'assemblea sia nel direttivo del collegio regionale e nel direttivo del collegio nazionale appare collegata ad un'altra rilevante novità rispetto alla normativa vigente, e cioè la previsione che, nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito solo dagli iscritti negli elenchi speciali.

L'iscrizione negli elenchi speciali abilita all'esercizio delle relative professioni. Possono essere iscritti i soggetti che, in possesso dei requisiti generali già previsti dall'articolo 5 della L. 6/1989, possiedono anche la specifica abilitazione tecnica, conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Al riguardo, per il requisito anagrafico, dovremo chiarire se si intenda fare riferimento ai 21 anni previsti per le guide alpine-maestri di alpinismo o ai 18 anni previsti per gli aspiranti guida.

L'A.C. 3233 e l'A.C. 3847 dispongono che la formazione delle figure professionali è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi consigli regionali delle guide alpine, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale 372/1989 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della L. 6/1989, in quanto determinavano una indebita compressione del ruolo riservato alle regioni in materia di istruzione professionale, dal momento che affidavano l'organizzazione dei corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide – dovremmo preferire la previsione di una collaborazione tra regioni e organismi professionali. Va comunque sottolineato che nella nuova legge si dovrà tenere conto della riforma del titolo V della Costituzione ed in particolare del superamento delle competenze concorrenti, tra le quali rientrava appunto anche la materia oggi alla nostra attenzione.

Entrambe le proposte dispongono, poi, che alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida *canyoning*, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica si applichino una serie di previsioni vigenti per le guide alpine. In particolare, si richiamano gli obblighi di aggiornamento professionale per il rinnovo dell'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 1 e 2, della L. 6/1989. Alla luce della stessa sentenza della Corte costituzionale, dovremo sostituire il riferimento a tali disposizioni con la previsione esplicita dell'obbligo di aggiornamento triennale, richiamando le modalità organizzative dei corsi di cui all'articolo 23 della L. 81/1991.

Inoltre, si richiamano i doveri nell'esercizio della professione, la previsione che l'iscrizione negli elenchi speciali ha efficacia per tre anni, la possibilità di esercitare, parallelamente, impieghi pubblici o privati o altre attività di lavoro

autonomo, le disposizioni sulle tariffe professionali e quelle sulle sanzioni disciplinari e i ricorsi.

Le proposte recano anche disposizioni per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al presidente della regione. Solo l'A.C. 3011 dispone che il direttivo in carica sia sciolto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Infine, solo l'A.C. 3487 prevede che il titolo di guida ambientale escursionistica e i « titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione », sono riconosciuti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli utili per l'iscrizione negli elenchi speciali indicati e predispone un programma di formazione specifico, che prevede il superamento di un esame finale.

I soggetti in possesso dei titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, dovremo chiarire se con la locuzione « titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione » si intenda fare riferimento ad ulteriori denominazioni della guida ambientale escursionistica. Inoltre, alla luce della più volte citata sentenza della Corte costituzionale, dovremo valutare l'affidamento alle regioni, con la collaborazione degli organi dell'ordinamento professionale, dell'attività formativa prevista.

Sarà opportuno inoltre approfondire un ulteriore aspetto e cioè il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo. Infatti per le guide alpine – come anche per i maestri di sci – è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio dell'attività in un altro Paese.

Un ulteriore aspetto affrontato dagli A.C. 3011 e 3233 riguarda l'affidamento della definizione delle attrezzature alpinistiche utilizzate dalle guide alpine, che deve essere aggiornata annualmente, al Collegio nazionale delle guide alpine, il quale provvede a darne comunicazione al Mibact, in quanto organo vigilante.

Per le conseguenze che potrebbe avere la nuova legge sull'ambiente montano, ma anche rispetto alle attività previste per le nuove figure professionali, tra le quali ad

esempio la manutenzione delle falesie, mi sembrerebbe opportuno un pronunciamento anche della Commissione ambiente.

Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono segnalate anche alcune necessità di riformulazione del testo, auspico l'avvio di una ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un'esame delle leggi regionali in materia.